



Prefettura di Verona
Ufficio territoriale del Governo

Proc. 5367/19

Verona, data del protocollo

Ai Comuni e ai Comandanti Polizia Locale dei
Comuni della provincia di
Verona

Al Comando Provinciale Carabinieri di
Verona

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di
Verona

Alla Sezione Polizia Stradale di
Verona

Alla Provincia di Verona
Area Manutenzione – Settore Tecnologico
Servizio Viabilità

Alla Società Veneto Strade S.p.a.
Venezia

Al Compartimento A.N.A.S.
Venezia

OGGETTO: Provvedimento prefettizio ricognitivo e di autorizzazione all'installazione di mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento ai sensi dell' art. 142 del Codice della Strada – provincia di Verona.

Nel far seguito all'Osservatorio sull'incidentalità stradale, svoltosi il 2 dicembre u.s., si trasmette il provvedimento prefettizio ricognitivo e di autorizzazione all'installazione di mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento ai sensi dell' art. 142 del Codice della Strada nell'ambito della provincia di Verona.

Il Dirigente dell'Area III in reggenza
(Calabrese)



Il Prefetto della Provincia di Verona

Proc. n. 5367/2019 Area III

VISTI i provvedimenti prefettizi di individuazione dei tratti di strada del territorio della provincia di Verona sui quali gli organi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Codice della Strada, possono utilizzare o installare i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento ai sensi dell' art. 142 del medesimo Codice della Strada, nonché tutti i successivi atti autorizzativi emessi alla luce delle direttive ministeriali sul controllo della velocità del 2009 e del 2017;

RILEVATO che l'individuazione di cui trattasi è una delle misure finalizzate al contrasto e alla prevenzione dell'incidentalità stradale;

RILEVATO che, in attuazione degli atti in indirizzo sopra richiamati, presso questa Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, è istituito l'Osservatorio provinciale per il monitoraggio e la condivisione delle misure atte a prevenire il fenomeno della incidentalità stradale, con specifico riferimento a quella riconducibile all'eccesso di velocità;

VISTA l'istruttoria avviata dalla Prefettura al riguardo;

VISTI gli atti e i rapporti informativi redatti dalla Sezione Polizia Stradale di Verona, contenenti la ricognizione dei tratti stradali ritenuti, allo stato, pericolosi, anche sotto il profilo dell'elevata incidentalità, e l'indicazione delle progressive chilometriche in cui è consentito il controllo a distanza delle violazioni ai limiti massimi di velocità senza la presenza di operatori di polizia stradale, stanti le condizioni strutturali, piano - altimetriche e di traffico;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, in merito, dagli Enti proprietari delle strade;

VISTO il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni e il relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il D.L.20 giugno 2002, n.121 convertito con modifiche dalla Legge 1 agosto 2002, n.168 e, in particolare, l'art.4, così come modificato dall'art. 49 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;



U. Prefetto della Provincia di Verona

VISTA la direttiva del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/2013 del 21 luglio 2017;

DECRETA

É consentita l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada, senza l'obbligo di contestazione immediata di cui all'art. 200 dello stesso Codice, nei seguenti tratti di strada:

Comune di Bevilacqua

S.R. 10 "Padana inferiore" km 342+800 monodirezionale verso il centro abitato Bevilacqua/Montagnana;

Comune di Bovolone

S.P.2 "Legnaghese destra" km 17+630 entrambi i sensi di marcia;

Comune di Caprino Veronese

S.P. 8 "del Baldo" km 13+000 monodirezionale verso Caprino Veronese e km 16+850 monodirezionale verso Spiazzi;

Comune di Garda

S.R. 249 "Gardesana orientale" km 57+400 entrambi i sensi di marcia;

Comune di Grezzana

S.P. 6 "dei Lessini" km 4+865 entrambi i sensi di marcia;

Comune di Legnago

S.R. 10 "Padana inferiore" km 334+400 (Via Limoni) monodirezionale verso S.S.434;

Comune di Minerbe

S.P. 500 "del Colognese" km 33+000 monodirezionale verso il centro abitato di Minerbe;

Comune di San Giovanni Lupatoto

S.S. 434 "Transpolesana" km 5+375 monodirezionale verso Rovigo;

Comune di Sanguinetto

S.R.10 "Padana inferiore" Km 322+475 entrambi i sensi di marcia in frazione Venera;

Comune di Sommacampagna

S.P. 26 "Morenica" km 8+900 monodirezionale verso Villafranca di Verona;



U. Prefetto della Provincia di Verona

Comune di Sona

S.R.11 "Padana superiore" km 288+650 monodirezionale verso Peschiera del Garda;

Comune di Torri del Benaco

S.R. 249 "Gardesana orientale" km 67+975 entrambi i sensi di marcia in frazione Pai;

Comune di Verona

"Tangenziale nord" Palo luce n.73 monodirezionale verso il centro abitato di Verona (la carreggiata è sprovvista di cartelli di progressione chilometrica);

Comune di Villafranca di Verona

S.P. 26 "Morenica" km 9+300 monodirezionale verso Sommacampagna.

La presenza e l'utilizzo dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo per lo scopo di cui trattasi dovrà essere segnalato e portato a conoscenza degli utenti della strada della provincia di Verona dall'Ente proprietario, attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, in data 15 agosto 2007.

I Comuni interessati hanno l'obbligo di rendere ben visibile il presegnalamento, anche attraverso pannelli luminosi "CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITÀ" e di rendere altrettanto visibile la postazione fissa in ogni condizione di tempo e visibilità (in assenza o con scarsa illuminazione naturale, con nebbia, fumo, pioggia intensa, ecc.). Gli enti locali dovranno altresì attuare un'efficace e opportuna campagna informativa all'utenza stradale da divulgare con ampio anticipo rispetto alla data di avvio dell'attività di accertamento della velocità.

Ai sensi del presente decreto, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 1992 e ss. mm. possono, previa informazione agli automobilisti, segnaletica di legge e dotazione di rilevatori conformi alle caratteristiche previste dalla normativa, utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del D.lgs. 285 del 1992 e ss.mm.

I provvedimenti prefettizi di autorizzazione di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui al sopra citato art. 142



Il Prefetto della Provincia di Verona

D. Lgs. 285 del 1992 e ss. mm. emanati prima dell'anno 2009, cui non abbia fatto seguito l'effettiva installazione delle predette apparecchiature (e non ricompresi nel presente decreto in quanto mai installati), devono intendersi revocati.

Il presente provvedimento sostituisce i provvedimenti prefettizi già emanati e richiamati in premessa, relativi all'installazione e all'utilizzo dei predetti dispositivi e mezzi tecnici di controllo traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all'art. 142 del Codice della Strada.

Verona, *data del protocollo*

Il PREFETTO

(Cafagna)